

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>67-230-B</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCAME (67); MARZOTTO CAOTORTA, BIANCO ILARIO, CARAVITA, GAROCCHIO, MORAZZONI, PERRONE, RUBINO, CASINI, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, LUCCHESI, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, PORTATADINO, QUARENghi VITTORIA, SANESE (230)**

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA X COMMISSIONE (TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 23 gennaio 1980*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 12 novembre 1980 (Stampato n. 706)*

---

Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione  
di disposizioni del codice della navigazione

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 17 novembre 1980*

---

## TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Disciplina dei servizi aerei non di linea.**

## ART. 1.

La denominazione del Capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione è sostituita dalla seguente:

« Dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio ».

## ART. 2.

L'articolo 788 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Licenze ed autorizzazioni.* — I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente Capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'articolo 780 (Riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Conseguita al licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma ».

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione.**

## ART. 1.

*Identico.*

## ART. 2.

*Identico.*

## ART. 3.

L'articolo 789 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Condizioni per il rilascio delle licenze.* — Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'articolo 751.

Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 941 e agli articoli da 996 a 1000 ».

## ART. 4.

L'articolo 790 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Durata.* — Le licenze di cui all'articolo 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno 180 giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno 90 giorni prima di detta scadenza ».

## ART. 5.

L'articolo 791 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« *Divieto di cessioni e sanzioni.* — Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti ».

## ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana con proprio decreto il regolamento di attuazione del Capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, che deve stabilire:

1) le modalità di rilascio e di esercizio, precisando:

a) i requisiti tecnici, assicurativi, finanziari e operativi necessari per ottenere la licenza ad esercitare trasporti aerei non di linea, servizio di lavoro aereo o scuole di pilotaggio da parte di persone, enti o società capaci di avere in proprietà aeromobili nazionali ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione;

b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia, agli interessi delle comunità italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonché ai livelli di compatibilità con i servizi aerei di linea tenuto conto di limiti di periodicità e di ripetitività dei voli non di linea;

2) i controlli sul rispetto delle norme vigenti per la effettuazione dei servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, nonché le sanzioni in caso di inosservanza e la procedura per la loro applicazione.

Il regolamento di cui al primo comma può essere modificato con decreto ministeriale.

## ART. 6.

*Identico.*

1) le modalità di rilascio delle licenze e di esercizio, precisando:

a) *identica*;

b) i tipi, le caratteristiche e i modi di offerta dei servizi di trasporto aereo non di linea ammessi, eserciti da vettori sia nazionali che stranieri, avuto riguardo alla prassi corrente e consolidata in materia, agli interessi delle comunità italiane all'estero, all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e alla rilevanza che il trasporto aereo non di linea ha nello sviluppo dell'economia turistica italiana, nonché ai livelli di compatibilità con i servizi aerei di linea tenuto conto della periodicità e ripetitività dei voli non di linea;

2) *identico.*

*Identico.*

## ART. 7.

La disposizione di cui all'articolo 1328 del codice della navigazione trova applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 801 del codice stesso.